

ALLEGATO C

Linee Guida per l'individuazione delle modifiche ad impianti già in possesso di autorizzazione integrata ambientale A.I.A.

Il D.Lgs. n.152/06, all'art. 5, comma 1, lettere l) ed l-bis), definisce:

modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;

modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa.

Ai sensi del succitato decreto, in caso di modifica sostanziale occorre che il gestore presenti una nuova istanza di autorizzazione, mentre per le modifiche non sostanziali è sufficiente la comunicazione dello stesso gestore, a seguito della quale l'autorità competente può procedere o meno all'aggiornamento dell'autorizzazione.

A tal fine si precisa quanto segue:

- 1) oggetto dell'autorizzazione è tutto il complesso produttivo, sia che tutte le attività siano incluse nell'allegato VIII del D.Lgs. 152/06 (attività IPPC), sia che all'interno del complesso siano presenti, anche attività non rientranti tra quelle del suddetto allegato VIII;
- 2) l'iter autorizzativo di modifica sostanziale, come definito dal D.Lgs. 152/06 è riferito solo ad attività IPPC ed a quelle tecnicamente connesse;
- 3) la modifica (sostanziale o meno) deve intendersi come variazione da apportarsi allo stato del complesso individuato e già autorizzato nel provvedimento AIA ;
- 4) il procedimento autorizzativo di cui all'art. 29-nonies, comma 2 del D.lgs. n.152/06 sostituisce quello precedente con decorrenza di nuovi termini di validità dell'autorizzazione stessa;
- 5) il procedimento avviato a seguito della modifica sostanziale riguarda le attività interessate dalla modifica stessa.

Sono da ritenersi **modifiche sostanziali**:

- per i complessi produttivi in cui sono svolte attività per le quali l'Allegato VIII del D.Lgs. 152/06 indica valori di soglia, le modifiche per le quali si ha un incremento di una delle grandezze oggetto della soglia pari o superiore al valore della soglia medesima.

Per gli impianti dell'industria alimentare vegetale, resta valido, quanto disposto dalla Delibera di Giunta regionale n. 769 del 12 novembre 2010;

- le modifiche soggette a VIA di attività IPPC (per le quali il succitato Allegato VIII del D.Lgs. 152/06 non indica valori di soglia);

- le modifiche che comportano l'avvio nel complesso produttivo di nuove attività IPPC;

Le **modifiche non sostanziali** si distinguono in:

- modifiche che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione;
- modifiche che non comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione.

Modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione

Sono, a titolo esemplificativo:

- modifiche che comportano la revisione delle prescrizioni contenute nell'AIA;

- modifiche che comportano l'incremento di una delle grandezze oggetto della soglia;

- modifiche qualitative delle emissioni;

Le suddette modifiche non sostanziali possono avvenire solo previo aggiornamento del provvedimento autorizzativo.

Modifiche non sostanziali che non comportano aggiornamento dell'autorizzazione (oggetto di sola comunicazione)

Sono, a titolo esemplificativo:

- modifiche che costituiscano mera attuazione di prescrizioni contenute nell' AIA ;
- variazioni di materie prime utilizzate nell'ambito delle categorie già dichiarate nell'atto autorizzativo;
- variazione dei consumi specifici energetici ed idrici;
- modifica o la sostituzione di apparecchiature che non comporti aumento di potenzialità o modifica delle attività autorizzate.

Interventi di manutenzione

Gli interventi di manutenzione o sostituzioni di parti di impianti a causa di invecchiamento tecnologico che non si configurano in quanto sopra esposto non sono soggetti a preventiva comunicazione.

Procedure da seguire in caso di: modifiche sostanziali o non sostanziali, voltura Autorizzazione Integrata Ambientale. Tariffe da applicare.

La procedura da seguire in caso di modifiche sostanziali o non apportate ad impianti già in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA) è disciplinata dall'art. 29-nonies "Modifica degli impianti o variazione del gestore" del D.Lgs. 152/06, che di seguito si riporta integralmente:

1. Il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l), utilizzando a secondo dei casi gli allegati C1-C2-C3.

L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.

2. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui al comma 1, risultino sostanziali, il gestore invia all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, commi 1 e 2. Si applica quanto previsto dagli articoli 29-ter e 29-quater in quanto compatibile.

3. Agli aggiornamenti delle autorizzazioni o delle relative prescrizioni di cui al comma 1 e alle autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 2 si applica il disposto dell'articolo 29-octies, comma 5, e dell'articolo 29-quater, comma 15.

Voltura Autorizzazione Integrata Ambientale

Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione.

Le domande di voltura di Autorizzazioni Integrate Ambientali già rilasciate vanno presentate in bollo all'A.C., utilizzando l'allegato C4, in uno alla seguente documentazione:

1. copia in carta semplice dell'atto notarile di cessione/trasferimento;
2. autocertificazione dell' iscrizione alla Camera di Commercio **con dichiarazione antimafia:**

Tariffe

Ai sensi dell'allegato III del D.M. 24 aprile 2008, la tariffa dell'istruttoria deve essere necessaria all'aggiornamento/rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, in caso di:

1. modifica non sostanziale, di cui all'art.1, lettera d), è pari a 2.000 € per ogni categoria di attività, di cui allegato VIII del D.Lgs. 152/06, oggetto di modifica non sostanziale;
2. modifiche sostanziali la tariffa viene calcolata in base a quanto previsto in merito dal D.M. 24.04.2008.

3. rinnovo viene calcolata in base a quanto previsto in merito dal D.M. 24.04.2008.
4. rinnovo con modifiche sostanziali, si calcolano entrambe le tariffe e si versa l' importo maggiore;
5. Le spese di istruttoria, calcolate in base alla dichiarazione asseverata del gestore dell'impianto, dovranno essere versate sul C/C Postale n. 21965181 ovvero tramite bonifico IBAN IT 59 A076 0103 4000 0002 1965 181, oppure tramite bonifico bancario IBAN IT40 I 01010 03593 000040000005 intestati a «Regione Campania – servizio tesoreria – napoli», Codice tariffa 0518 con la seguente descrizione “ Tariffa istruttoria A.I.A. ex art.2, D.M. 24.04.2008”.